



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzioni Generali della Giustizia Civile e della Giustizia Penale

Roma, 7 giugno 2012

Al Sig. Procuratore Generale  
presso la Corte di Cassazione  
Roma

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA  
DI CORTE D'APPELLO DI SASSARI  
PERVENUTO IL

- 8 GIU. 2012

Ai Sigg. Procuratori Generali  
presso le Corti di Appello  
Loro Sedi

PROT. N. ....

e, per conoscenza,  
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
Loro Sedi

Oggetto: Riconoscimento sentenze penali straniere a norma degli artt. 730 c.p.p. e 12 c.p.. Aggiornamenti relativi all'introduzione del sistema NJR e criteri guida per l'esercizio del potere di richiesta.

## 1. Premessa

Sulla base di un consolidato orientamento, la procedura per il riconoscimento delle sentenze penali straniere di condanna di cui agli artt. 730 c.p.p. e 12 c.p. deve ritenersi di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria, che, nell'autonomo esercizio della sua discrezionalità, è tenuta a valutare se promuovere il procedimento ed eventualmente riconoscere la decisione straniera. In tale quadro il Ministero della Giustizia conserva, in via eventuale, il ruolo di *mero tramite* nella trasmissione delle sentenze - o delle relative informazioni - tra le Autorità straniere e gli uffici giudiziari nazionali.

Stampa di [ ] - 08/06/2012 - 0001275-E

L'art. 730 c.p.p., infatti, individua due ipotesi di inizio della procedura di riconoscimento, a seconda che la sentenza straniera pervenga all'Autorità Giudiziaria italiana direttamente o per il tramite di questo Ministero.

In questa seconda ipotesi, disciplinata dal comma 1 dell'art. 730 c.p.p., la sentenza perviene dall'estero al Ministro della Giustizia; in tal caso il Ministro la trasmette, "*unitamente alla traduzione in lingua italiana*" e agli altri atti allegati, al Procuratore Generale individuato secondo i criteri previsti dal medesimo comma perché sia *eventualmente promossa* la procedura per il riconoscimento.

Nella prima ipotesi, invece, disciplinata dal comma 2 *bis* dell'art. 730 c.p.p., la sentenza perviene perché trasmessa direttamente dall'Autorità straniera all'Autorità Giudiziaria italiana e tale trasmissione può essere spontanea o sollecitata con rogatoria dall'Autorità Giudiziaria, informata, *anche per il tramite di questo Ministero*, dell'esistenza della sentenza di condanna pronunciata all'estero.

## 2. Elementi di aggiornamento

La normativa appena richiamata va applicata tenendo in considerazione le novità intervenute sul tema negli ultimi anni nonché i problemi attuativi sorti soprattutto in taluni uffici giudiziari e rappresentati a questo Ministero anche dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

Come è noto, infatti, con la Decisione Quadro 2009/316/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 6 aprile 2009 è stato istituito il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS (European Criminal Records Information System), che permetterà, in un prossimo futuro, lo scambio sistematico delle relative informazioni tra le Autorità competenti degli Stati Membri.

In attesa della completa attuazione di tale sistema, le Autorità Giudiziarie italiane, consultando il Sistema Informativo del Casellario Centrale, hanno già la possibilità di avere notizia, grazie al progetto pilota denominato Network of Judicial Registers (NJR), delle sentenze di condanna emesse da alcuni degli Stati Membri (Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna). Tali ultimi Stati, infatti, ottemperano agli obblighi di cui all'art. 22 ("scambio di informazioni relative a condanne") della Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 attraverso l'inserimento dei relativi dati in tale sistema.

Inoltre, attraverso l'ulteriore "Sistema di Acquisizione e Gestione delle condanne europee" (SAGACE), il Sistema informativo del Casellario Centrale invia alle Procure Generali della Repubblica territorialmente competenti anche

le notizie relative alle condanne emesse dai restanti Stati Membri dell'Unione Europea.

Tale situazione rende di fatto superato l'invio alle Procure Generali di notizie relative a sentenze di condanna attraverso il canale ministeriale, che rimane in opera per i soli Stati non appartenenti all'Unione Europea.

### 3. Criteri indicativi per il promovimento dell'azione di riconoscimento e disciplina delle spese di traduzione della sentenza straniera.

Considerati il numero delle sentenze di condanna la cui notizia perviene dall'estero, l'impegno a cui le procedure di traduzione e riconoscimento sottopongono gli uffici giudiziari nonché la disponibilità limitata di fondi per le relative spese, ferma restando la piena autonomia dell'Autorità Giudiziaria in materia, appare opportuno indicare alcuni criteri guida che possono risultare idonei a ridurre ai casi soli indispensabili il promovimento dell'azione di riconoscimento delle sentenze penali per gli effetti indicati dall'art. 12 del codice penale e a rendere più uniformi al riguardo le prassi applicative delle Procure Generali presso le Corti di Appello.

A tale scopo si propongono all'attenzione delle SS.LL. i seguenti criteri di cui tenere conto ai fini della scelta dei casi in cui procedere:

- l'effettiva residenza o dimora del soggetto, per periodi di tempo congrui e recenti, nel territorio della Repubblica o, comunque, l'attualità di legami o interessi patrimoniali o personali in Italia;
- la gravità del reato contestato (punibile in astratto con pena non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione);
- l'entità della pena detentiva inflitta (non inferiore a tre anni di reclusione);
- l'esistenza, in Italia, di una sentenza penale di condanna passata in giudicato o la pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto.

Aderendo, inoltre, ai suggerimenti provenienti da alcuni uffici giudiziari - ritenuti idonei a favorire la diffusione di buone prassi e sottoposti anche all'esame della Procura Generale della Corte di Cassazione - è consigliabile che ogni Procura della Repubblica, acquisita - mediante l'utilizzazione degli applicativi NJR e SAGACE - la notizia dell'esistenza di una sentenza di condanna all'estero a carico di un soggetto nei cui confronti pende un procedimento penale e acquisita e tradotta la sentenza stessa, segnali alla rispettiva Procura Generale l'opportunità di promuovere l'azione di

riconoscimento della sentenza. Le spese di traduzione della sentenza straniera costituiranno spese di giustizia del relativo procedimento penale.

Allo stesso modo, peraltro, qualora l'azione venga promossa dalla Procura Generale a norma dell'art. 730 c.p.p., le spese di traduzione dell'atto andranno imputate al capitolo delle spese di giustizia.

Si chiede ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari requirenti dei rispettivi distretti.

Il Direttore Generale della Giustizia Penale  
Luigi Frunzio

Il Direttore Generale della Giustizia Civile  
Maria Teresa Saragnano

V° Il Capo del Dipartimento  
Eugenio Selvaggi